

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della I^ Fase della Coppa Italia Serie B di Calcio a Cinque 2011/2012;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimento d'ufficio o introdotti ai sensi dell'articolo 29 commi 3,5,7, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva:

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare della I^ Fase della Coppa Italia di Serie B di Calcio a 5 2011/2012 si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, alla Corte di Giustizia Federale, nei termini previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.

La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, dovranno avvenire tramite telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

I termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete